

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN TOTEM INFORMATIVO DIGITALE**

Oggi ....., alle ore ....., presso ....., in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 16/10/2019 e della determinazione dirigenziale del Comune di Bordighera n. .... del ..... avente per oggetto: ....., fra il Comune di Bordighera, rappresentato dal dirigente amministrativo Dr. Dario Sacchetti, nato a ..... il ....., e la società ..... rappresentata dal Sig. .... nato a ..... il .....

**SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO, FINALITA' E DURATA**

1. Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti fra il Comune di Bordighera e la società ..... per l'installazione, l'attivazione e il funzionamento di un totem digitale touchscreen da esterno, nel centro urbano di Bordighera, senza corrispettivo a carico del Comune.
2. L'apparecchio di cui trattasi dovrà esporre al pubblico sia contenuti di interesse comunale istituzionale (concernenti informazioni utili a cittadini e turisti di carattere turistico e culturale, e riguardanti aspetti vari di interesse pubblico locale), sia contenuti di interesse del soggetto gestore, di carattere commerciale – pubblicitario. Nelle sezioni, pagine e schede di interesse comunale – istituzionale eventuali pubblicità, contenuti o immagini di interesse del gestore compresenti non potranno, in alcun caso, occupare più di un terzo dello spazio visibile al pubblico della sezione, pagina o scheda.
3. La tipologia dell'apparecchio da installare, con determinate caratteristiche, è stabilita dal Comune scegliendo fra le eventuali diverse opzioni presentate dal gestore nell'offerta aggiudicataria.
4. Il contratto ha una durata di 4 anni dalla data di sottoscrizione del medesimo ed è rinnovabile per la stessa durata con accordo scritto delle parti, preceduto da apposite deliberazione e determinazione del Comune.
5. Nel periodo di durata del contratto le parti, con atti specifici, come previsti al comma precedente, possono concordare l'installazione e l'attivazione di ulteriori totem nel territorio comunale, anche di tipologia e dimensioni diverse dal primo installato, sempre con spese a carico del gestore (salva l'utenza elettrica), fermo comunque l'unico termine di scadenza contrattuale previsto dal presente contratto principale, o dal suo rinnovo. Pertanto, i singoli accordi integrativi, relativi alle nuove installazioni, dovranno avere il medesimo termine di scadenza desumibile dal precedente comma 4.
6. Alla scadenza definitiva del contratto il soggetto gestore dovrà, salvo diverso accordo fra le parti, nei tempi e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Comune, smontare e ritirare a proprie spese tutti gli impianti installati e acquisire o disattivare ogni programma e/o connessione informatica e elettrica attivata per il funzionamento dei sistemi.

## ARTICOLO 2 – OBBLIGHI E ONERI DEL GESTORE

1. Il gestore contraente si obbliga a:
  - a) Installare correttamente (con fissaggio al suolo) e mettere in funzione, a proprie cure e spese, il totem digitale in oggetto, e gli altri eventuali successivi, come previsti all'art. 1 comma 5 (scelti dal Comune fra quelli di diversa tipologia e misura previsti nell'offerta aggiudicataria) nei luoghi e punti esattamente indicati dal Comune (che rientreranno in corrispondenti concessioni comunali di suolo pubblico, a carico del gestore);
  - b) Effettuare a proprie spese tutte le necessarie attività di manutenzione ordinaria (compresa la pulizia degli schermi), straordinaria e riparatoria sul totem in oggetto, e su quelli eventualmente successivi, osservando anche le eventuali specifiche dichiarazioni di impegno e migliorie in tema manutentivo inserite nell'offerta aggiudicataria. In caso di rottura di parti dell'impianto, irregolare o parziale funzionamento del totem il gestore deve intervenire tempestivamente per la riparazione e comunque non oltre i tempi previsti nell'offerta aggiudicataria. Analogamente, in caso di totale non funzionamento dell'apparecchio, il gestore è tenuto a riattivarlo o sostituirlo nei termini indicati nell'offerta;
  - c) acquisire autonomamente, e in via preventiva rispetto all'installazione, tutti i nulla osta e permessi vari, eventualmente necessari, di competenza di altri enti diversi dal Comune di Bordighera;
  - d) tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria per danni a terzi derivanti dalla presenza e dal funzionamento dei totem in oggetto, dotandosi a tal fine di idonea polizza assicurativa con massimale non inferiore a 2 milioni di Euro per tutti gli impianti;
  - e) farsi carico, sia come adempimenti che come spese, di ogni necessaria misura eventualmente obbligatoria in materia di prevenzione da malfunzionamenti pericolosi e di sicurezza degli impianti;
  - f) versare al Comune (prima della sottoscrizione del presente contratto) una cauzione tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a copertura del valore di Euro 20.000,00, a garanzia del corretto adempimento contrattuale e degli eventuali danni da inadempienze, incamerabile a seguito di procedura di contestazione, sia a fini risarcitori, salvo il maggior danno determinato dal giudice, che a fini di penalità per disservizi, ai sensi dell'art. 5, comma 1. Il deposito cauzionale al quale si è attinto deve essere reintegrato entro 30 giorni dalla richiesta di reintegro del Comune;
  - g) comunicare al Comune il nominativo dell'addetto referente del contratto (con indicazione dei numeri di telefono) a cui gli uffici comunali possono rivolgersi per eventuali richieste, comunicazioni e segnalazioni;
  - h) illustrare e spiegare ai dipendenti comunali, competenti ad operare sull'apparecchio in oggetto, il funzionamento del medesimo, con particolare riguardo alle modalità di gestione da remoto dei contenuti di interesse comunale;
  - i) mettere a disposizione del Comune totem multimediali con le caratteristiche e l'organizzazione degli spazi informativi interni indicate nell'offerta aggiudicataria;

- j) attuare tempestivamente tutte le migliorie eventualmente proposte nell'offerta risultata aggiudicataria;
- 2. Il Gestore si fa carico integralmente del canone di occupazione del suolo pubblico ove installare il totem in oggetto, e quelli eventualmente successivi integrativi di cui all'art. 1 comma 5, nonché del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

### **ARTICOLO 3 – DIRITTI DEL GESTORE**

- 1. Il gestore contraente, oltre al diritto di esporre al pubblico, tramite il totem multimediale in oggetto (e quelli eventualmente integrativi), la pubblicità, le immagini e le comunicazioni commerciali di proprio interesse, nei limiti previsti dal presente contratto e fermo il divieto di pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza, a contenuto sovversivo o comunque vietate, ha il diritto di riscuotere dalle imprese e società interessate le tariffe per le pubblicazioni di immagini e scritte pubblicitarie commerciali negli spazi informativi del totem.
- 2. Il gestore ha diritto di ricevere dal Comune, ove richiesto, le eventuali necessarie informazioni tecniche e amministrative per il funzionamento regolare del sistema.
- 3. Il gestore può, in corso di rapporto, inviando al Comune preavviso di almeno 30 giorni, recedere dal contratto. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 6. Qualunque sia la causa del recesso il Comune, per tale fatto, escuterà dalla cauzione la somma di Euro 1.000,00, ferma l'applicazione della penalità in caso di violazione del termine di preavviso, ai sensi dell'art. 5 comma 1.

### **ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE**

- 1. Salvo diverso impegno nell'offerta aggiudicataria del servizio, il Comune si farà carico integralmente delle spese di utenza elettrica per il funzionamento del totem previsto in contratto e di quelli integrativi eventualmente richiesti dal Comune stesso, ai sensi dell'art. 1 comma 5. Non sono invece previsti a carico del Comune corrispettivi pecuniari a favore dell'aggiudicatario concessionario.
- 2. Il Comune è inoltre obbligato a porre in essere i provvedimenti in materia di viabilità pedonale e/o veicolare in tutti i casi in cui sia necessario fare interventi, sui totem in oggetto, implicanti interferenze o disagi per i passanti o i veicoli in circolazione.
- 3. Il Comune, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 comma 1, lettera c), deve rilasciare tempestivamente tutti gli atti eventualmente necessari per dar pieno titolo al gestore contraente all'installazione degli impianti in oggetto, e allo svolgimento della conseguente attività informativa – pubblicitaria.
- 4. Il Comune è tenuto a dare al gestore le informazioni tecniche e amministrative necessarie per il funzionamento regolare del sistema dell'impianto;
- 5. Il Comune comunica al gestore il nominativo dell'addetto d'ufficio comunale, referente del contratto (con indicazione dei numeri di telefono) a cui il gestore stesso può rivolgersi per eventuali richieste, comunicazioni e segnalazioni.

## ARTICOLO 5 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

1. In caso di inadempimenti o disservizi posti in essere colposamente dal gestore il responsabile del servizio competente, a seguito di formale contestazione e richiesta di memorie giustificative, se non riterrà quest'ultime accoglibili (ove pervenute), proporrà al dirigente amministrativo l'applicazione di una penalità variabile fra i 100 e i 300 Euro per singolo inadempimento, ritardo o disservizio, in base alla gravità del fatto. Il dirigente amministrativo, ove ritenga la proposta fondata, disporrà l'applicazione della penalità tramite incameramento della sanzione irrogata sul deposito cauzionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
2. Ove gli inadempimenti e i disservizi del gestore siano qualificabili come gravi dal dirigente amministrativo comunale, il Comune potrà dichiarare, a seguito di apposito procedimento implicante la richiesta e l'esame di memorie difensive del concessionario (ove prodotte), con provvedimento del medesimo dirigente, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatti salvi i diritti all'incameramento della cauzione, per l'importo risarcitorio determinato d'ufficio, e alla domanda giudiziaria per il risarcimento del danno.
3. Fermo il diritto del gestore al recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, il presente contratto può essere risolto anche con provvedimento recedente del dirigente amministrativo comunale, senza che il gestore possa avanzare richieste risarcitorie o indennitarie:
  - Per accertata sussistenza di una delle cause ostative all'affidamento e alla stipulazione contrattuale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
  - Per accertamento amministrativo d'ufficio di dichiarazioni non veritiere contenute nell'offerta di gara e/o nella documentazione di gara annessa;
  - Per accertata grave violazione da parte del legale rappresentante dell'impresa affidataria della normativa previdenziale a danno dei propri dipendenti;
  - A seguito di deliberazione di Giunta Comunale di revoca della deliberazione iniziale, per sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, e conseguente determinazione dirigenziale di revoca del provvedimento di affidamento.

## ARTICOLO 6 – FORO COMPETENTE

1. In caso di lite sull'applicazione o interpretazione del presente contratto, il foro competente sarà il Tribunale di Imperia.

Bordighera, .....

Per il Comune di Bordighera  
Dr. Dario Sacchetti  
.....

Per la società .....  
.....  
.....